

terà al proprietario un annuo canone, per il quale è applicabile il privilegio di che al n. 2 dell'art. 1958 Codice civile.

Art. 2. L'affrancazione con le relative condizioni è deliberata dagli enti costituiti in virtù della Legge 4 agosto 1894, n. 397, in conformità dei loro statuti, e, in ogni caso, colla maggioranza non inferiore a tre quarti dei votanti. L'affrancazione stessa, stipulata dalle parti, deve essere approvata con decreto del Ministro di agricoltura, su conforme parere motivato della Giunta d'arbitri.

La Giunta d'arbitri emetterà il suo parere nel più breve termine, eseguite le indagini che riterrà necessarie.

12.14. Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142
Abrogazione e sostituzione del Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio

Articolo unico. Il Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, portante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio, è abrogato ed è sostituito col seguente:

Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti di credito agrario e cooperativo, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni, affrancazioni, e sui maggiori valori acquisiti dai beni degli enti stessi in conseguenza di miglioramenti fondiari ed agrari.

Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione dei miglioramenti anzidetti in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.

Art. 2. L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a costituire depositi cauzionali e a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornir loro i mezzi necessari per la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi.

Art. 3. A garanzia dei mutui di cui all'art. 1, gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate

sociali nei modi e forme di cui all'art. 8 della Legge 4 agosto 1894, n. 397. Può anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Art. 4. Gli enti agrari sono autorizzati a scontare i mutui previsti dall'art. 1 con decreto del Ministro per l'agricoltura, o, quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con Decreto Reale su proposta del Ministro stesso.

I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero per l'agricoltura che gli rilascerà un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualità e per la quota d'interessi ai termini rispettivamente degli articoli 5 e 6.

Alle anticipazioni di cui al primo capoverso dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della Legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 5. Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. A tale fine sarà fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero per l'agricoltura di lire 500 mila.

Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate di cui all'art. 3, salvo, in caso d'insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento dei contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'art. 8 della Legge 4 agosto 1894, n. 397.

Il rimborso avverrà a mezzo di versamenti da effettuarsi dall'esattore con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 6. Il periodo di ammortamento dei mutui, ed annualità posticipate, avrà sempre inizio dal primo gennaio e dovrà avere una durata non superiore ai 50 anni. Il debitore ha facoltà di estinguere i mutui anticipatamente.

Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

I mutui sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 7. I prestiti di cui all'art. 2 sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Tale privilegio segue immediatamente quello delle spese di giustizia agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile e compete di diritto all'ente agrario o all'Istituto sovventore, ognuno per ciò che lo riguarda, per il solo fatto della concessione del prestito in danaro o in natura, in confronto di chiunque possenga, coltivi o conduca il terreno entro l'anno in cui scade la sovvenzione.

Art. 8. Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio stabilito dall'articolo precedente, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta

a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.⁽¹¹⁾

Art. 9. Alle operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 si applica il disposto degli articoli 26 e 27 della Legge 29 marzo 1906, n. 100.

Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni, mutui, nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire 2, e ad essi si applica il disposto dell'art. 56 della Legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie terza).

Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari, e le trasformazioni colturali eseguite nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonché per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di agli articoli 19, e 21, secondo comma, 22 e 24, comma secondo, e 25 della Legge (testo unico) 10 novembre 1095, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.

Art. 10. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(11) Riportiamo il testo dell'art. 203 del Codice penale 1889: "Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altrui o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a lire millecinquecento.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il valore della cosa sia lieve, o se il colpevole restituisca la cosa o il suo valore prima dell'invio al giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo".

Che istituisce il credito agrario per la Sicilia. Trascriviamo il testo degli articoli 26 e 27:

Art. 26. — "Gli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i monti frumentari, le Casse e società agrarie e i consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Ai monti frumentari, alle Casse e società agrarie e ai consorzi agrari è esteso il beneficio del gratuito patrocinio".

Art. 27. — "Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile i redditi delle operazioni compiute dai monti frumentari, dalle casse e dalle società agrarie e dai consorzi agrari.

Sono pure esenti da imposte di ricchezza mobile i premi di cui all'art. 24".